



Via Cecilio Stazio, n. 5, 00136 Roma, tel. 0635341726, fax 0635343061

Al Direttore Generale  
Azienda Policlinico Umberto I  
Dr. Ubaldo Montaguti  
Al Rettore “La Sapienza”  
Prof. Renato Guarini  
Al Pro-Rettore  
prof. Luigi Frati  
Ai componenti del C.d.A.  
Università “La Sapienza”  
Al Collegio Sindacale  
Azienda Policlinico Umberto I  
SEDI

Ai sensi delle normative sindacali  
Ai sensi della L. 241/90  
Ex art. 328 c. p.

Oggetto : ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA E MESSA IN MORA incarichi a professori universitari ai sensi dell'art. 15 – septies del decreto legislativo n. 229/99

La FIALS – Federazione Italiana Autonomi Lavoratori Sanità, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del rappresentante aziendale dott. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

#### PREMESSO CHE

1. La FIALS è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello aziendale dell'area della dirigenza medico-veterinaria in virtù dell'accordo in sede stragiudiziale firmato in data 26 novembre 2004, al cospetto del giudice del lavoro del Tribunale Civile di Roma, che al punto 2 recita: “L' Azienda Policlinico Umberto I dichiara di riconoscere ad ogni effetto di legge e di CCNL la FIALS Medici, la FIALS – dirigenti non medici (area della dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale), nonché la FIALS comparto sanità pubblica, come soggetti sindacali e propri interlocutori, impegnandosi, a non disporre alcuna discriminazione nei confronti delle stesse ed a riconoscere alle medesime tutte le prerogative sindacali alle quali hanno diritto, dando piena applicazione, in particolare, all'obbligo di informazione, consultazione e concertazione, così come previsti dal CCNL del comparto sanità, dell'area medica, dell'area della dirigenza non medica, e dell'università” e, come tale, partecipante alla trattativa per la stipula dei contratti collettivi integrativi di lavoro dell'area dirigenziale in questione.
2. La nostra O.S. è venuta a conoscenza che codesta amministrazione avrebbe stipulato alcuni contratti ai sensi del 15-septies del decreto legislativo n. 229/99 a professori universitari che si troverebbero in quiescenza assistenziale ma ancora nel ruolo universitario o addirittura in fuori ruolo, contratti intervenuti prima della ultima modifica apportata dalla Legge “Moratti”.
3. La nostra O.S. aveva già inviato sia al Direttore Generale che al Rettore una richiesta di chiarimenti in merito invitando le due amministrazioni per quanto di competenza a provvedere in sede di autotutela alla eventuale revoca dei citati contratti.
4. Il collegio sindacale dell'Azienda Umberto I ha il compito di vigilare sulla legalità degli atti adottati dall'Amministrazione attivando, per quanto di competenza, tutte le procedure necessarie per la revoca degli atti adottati ove riscontrati illegittimi.

5. IL Rettore, il Pro-Rettore, i componenti del C.d.A. "La Sapienza" hanno a nostro avviso responsabilità patrimoniali anch'essi su questa tipologia di atti adottati dall'amministrazione aziendale.
6. La norma in oggetto, cioè l'art. 15-septies del D.L.vo 229/99 prevede: "comma 1 I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, ...omissis...e che non godano del trattamento di quiescenza. ....omissis.. Comma 2 ....omissis... Comma 3.....omissis...Comma 4 Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di PA sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Comma 5 Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari".
7. L'Azienda Policlinico Umberto I non ha ancora l'atto aziendale nè la pianta organica, quindi non risulta giuridicamente possibile procedere alla stipula dei suddetti contratti.
8. Il CCNL 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria vigente all'atto della stipula dei contratti prevedeva all'art 62 comma 5. "I casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende – per l'area medico veterinaria - possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato nell'art. 15 septies, comma 1, del dlgs 502/1992. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti, richiesti sentiti i soggetti di cui all'art. 10, comma 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal presente contratto per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l'assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell'azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall'art. 39. Ai dirigenti pubblici si applica l'art. 19, comma 7 del presente contratto in tema di aspettativa. "La nostra O.S. non è a conoscenza di alcun atto aziendale che disciplini le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi sentite le OO.SS.. vigente all'epoca della stipula dei contratti. Quindi l'Azienda avrebbe dovuto sentire le OO.SS. prima della stipula di ogni contratto e, non avendolo fatto, i contratti sarebbero stati stipulati in violazione del CCNL allora vigente. La previsione normativa è poi tuttora vigente con il nuovo CCNL 2002-2005 come richiamato dall'art. 1, comma 3, e, non essendo stata disapplicata, le aziende si devono uniformare anche oggi al dettato normativo nella stipula di questi contratti.
9. Da dichiarazioni apparse sulla stampa (Il Tempo" 8 dicembre c.a. cronaca di Roma) l'Azienda Policlinico verserebbe in gravissimo disagio finanziario tale da comportare addirittura un eventuale secondo fallimento, per cui tali contratti non sembrerebbero assolutamente giustificati in questa situazione di disavanzo. Un amministratore del bene pubblico è, a nostro avviso, obbligato ad intervenire sulle uscite e sugli oneri di spesa impropri, oltre ché ad attivare le azioni correttive gestionali per incrementare le entrate.

#### INVITA

le SS.LL. a chiarire e a rispondere ai seguenti quesiti:

1. Il comma 1 prevede chiaramente che il personale non sia in quiescenza. Naturalmente il dettato della norma si riferisce alla quiescenza assistenziale. Se il personale universitario beneficiario dei contratti si trova in quiescenza assistenziale come sarebbe stato possibile stipulare i contratti in eventuale violazione della normativa citata? Inoltre come sarebbe stato possibile addirittura stipulare contratti, se fossero veritiere le notizie avute, a professori universitari fuori ruolo a cui è addirittura inibita la possibilità di svolgere attività assistenziale in regime di strutturazione, come da normative vigenti e da giurisprudenza consolidata?
2. L'azienda stipulando i contratti in oggetto ha reso indisponibili i posti in organico come previsto dal dettato del comma 5? Come li ha potuti poi rendere indisponibili se non ha nè l'atto aziendale nè la pianta organica?

3. Quali sono state le motivazioni che avrebbero portato in un policlinico universitario, dove sicuramente sono presenti altissime professionalità dei professori e ricercatori in servizio e non in quiescenza, a stipulare contratti con professori in quiescenza assistenziale?
4. Quali sono state le giustificazioni e le motivazioni che hanno portato l'amministrazione universitaria a proporre e ratificare tali contratti?
5. Quali sono gli importi dei contratti stipulati?
6. Su quale capitolo di bilancio aziendale gravano?
7. I contratti sono stati proposti dal Rettore?
8. L'università copre parzialmente gli oneri della spesa?
9. I professori beneficiari sono andati in aspettativa universitaria come previsto dal comma 4?
10. Come è stato possibile procedere alla stipula dei contratti in violazione dei CCNL vigenti, come già detto?
11. A fornire i nomi dei professori beneficiari dei suddetti contratti.

#### DIFFIDA E AVVISA

le SS.LL. per quanto di competenza, che, a tanto non ottemperando entro 15 giorni dal ricevimento della presente, fornendo le notizie richieste, individuando le responsabilità amministrative e adottando gli opportuni atti, quali, ad esempio, l'eventuale revoca in sede di autotutela dei contratti in essere, tali circostanze saranno segnalate alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per i profili di reato individuabili.. La nostra O.S. fa presente che già in data 28.07.05 e in data 09.12.05 aveva avanzato analoghe diffide a cui non ha avuto alcun tipo di risposta per cui questo sarà l'ultimo documento prodotto alle autorità in indirizzo.

Salvis juribus,

Responsabile aziendale FIALS Medici Universitari  
Dr. Antonio Sili Scavalli

Roma , 31.01.06